

A LCUNE ILLEGALITA' NEI PROCESSI ITALIANI CONTRO I TEMPLARI

Michele Raffi
Studio di discipline giuridiche

Illegale si palesa la fuga di notizie, comportante la violazione del principio di segretezza che informava il procedimento inquisitorio nel Medioevo, nel corso di lavori di cui al secondo Concilio provinciale sulla questione dei templari, che si tenne a Ravenna dal 17 al 21 giugno 1311¹ (1). Tale supposta violazione, che comportò un'inammissibile anticipazione del verdetto prima che lo stesso fosse pronunciato dai padri conciliari e venisse consacrato nel documento finale poi inviato a papa Clemente V in Francia, si può ipotizzare sulla base di indizi documentali precisi e concordanti.

Vero è che la giornata conclusiva di tale concilio si può con certezza individuare nel giorno 21 giugno 1311. Il verbale di purgazione canonica dei templari piacentini processati a Ravenna contiene, infatti, al suo interno, nella parte iniziale, un prezioso documento: la lettera con cui l'arcivescovo di Ravenna, Rinaldo da Concorrezzo² (2) si rivolgeva al vescovo esente di Piacenza invitandolo a ricevere la purgazione dei sette cavalieri piacentini già inquisiti nel "capoluogo" romagnolo, qualora gli stessi avessero voluto volontariamente sottoporsi a tale incombente (3). Detta epistola reca inequivocabilmente la predetta data del 21 giugno 1311 (*Datum Ravenne, in Archiepiscopatu, die vicesimo primo Junij sub annis Domini millesimo trecentesimo undecimo, indictione nona* - A.A.R. n. 9715).

D'altra parte è certo che il Concilio ravennate si fosse aperto ufficialmente il 17 giugno 1311 (4): in tale seduta Rinaldo da Concorrezzo, che in qualità di grande inquisitore presiedeva l'assise provinciale e ne dirigeva i lavori, pose agli ecclesiastici intervenuti un rilevante quesito preliminare in ordine alla procedura da adottare nei confronti dei frati prigionieri. L'arcivescovo ravennate, come ci riferisce lo storico Rossi, che poté esaminare nella seconda metà del XVI secolo gli atti originali del suddetto Concilio in seguito andati perduti, chiese infatti ai padri conciliari se i templari in questione dovessero essere sottoposti a tortura (4). Su questo specifico punto, tuttavia, in opposizione all'opinione unanime espressa dai presenti che decisero di non far ricorso ai metodi coercitivi come

strumento di acquisizione probatoria, i due inquisitori domenicani frate Nicolò da Ripatransone e frate Giovanni da Pizigotis si pronunciarono apertamente invece a favore dell'utilizzo della tortura (4).

Si profilò quindi un'evidente spaccatura tra i due rappresentanti dell'Ordine dei Predicatori da un lato e i restanti membri del consesso provinciale dall'altro, che costituisce un dato rilevante in quanto, anche se non condizionò il verdetto finale, rese credibile l'invio di messi in gran segreto e/o di una corrispondenza "riservata" con cui i domenicani dissenzienti rendevano edotto il pontefice, che risiedeva in terra di Francia, dell'orientamento "liberale" seguito dall'assise provinciale ravennate e della conseguente e prevedibile sentenza di assoluzione dei templari, temperata unicamente dall'incombente della purgazione canonica quale unica misura accessoria di tale pronunciamento. Tale ipotesi è supportata dalla straordinaria celerità con cui Clemente V, da Grossello in Francia, in data 27 giugno 1311, vale a dire dopo soli sei giorni dalla conclusione del Concilio romagnolo, editava la bolla *Dudum ad eliciendum* rivolta ai Vescovi di Ravenna e di Pisa e a quelli di Firenze e di Cremona.

In tale documento, il papa, che aveva esaminato con l'ausilio degli esperti di diritto canonico presso la Curia pontificia tutti gli incartamenti del Concilio ravennate del giugno 1311, così si esprimeva: "Avevamo decretato che, per tramite vostro, si investigasse in Lombardia e in Toscana contro l'Ordine del Tempio e i singoli frati in ordine alle accuse di eresia e di immoralità, di cui essi si erano macchiati segretamente e da lungo tempo. Sulla base del vostro operato inquisitorio, abbiamo potuto trarre la plausibile convinzione che essi siano colpevoli, ma affinché la verità emergesse senza possibilità di equivoco, dovette sottoporli a tortura, cosa che avete omesso di fare per eccessiva prudenza e trascuratezza. Ingiungiamo quindi che voi, in tre, oppure in due o anche uno solo di voi, con l'ausilio del maestro Pietro Giudice di Roma, canonico Veronese, che vi abbiamo all'uopo inviato, facciate ricorso alla tortura durante gli interrogatori degli stessi frati, per fare emergere la verità in modo celere e chiaro, come anche prescrivono i sacri canoni in simili casi... Ci invierete le confessioni e le disposizioni al più presto e fedelmente" (5).

Ben difficilmente, dunque, gli atti del Concilio ravennate avrebbero potuto essere trasmessi in Francia ed esaminati in un lasso temporale tanto ristretto, in guisa da consentire a Clemente V di impartire gli ordini contenuti nella bolla *Dudum ad eliciendum*. Anche ipotizzando che speciali messi a cavallo, con le credenziali dell'Ufficio della Santa Inquisizione, avessero percorso le antiche strade consolari seguendo il percorso a tappe

dell'antico sistema viario romano o tratti della cosiddetta "Via Francigena", il viaggio avrebbe sicuramente richiesto più giorni. Oltretutto la notte avrebbe impedito la prosecuzione dell'itinerario o, comunque, lo avrebbe rallentato sensibilmente³ (6) (7). Il che si palesa molto improbabile.

La spiegazione va quindi ricercata altrove. Una possibile chiave di lettura potrebbe essere individuata nel fatto che gli atti processuali inviati alla Curia papale potessero riferirsi o al Sinodo provinciale di Bologna del 1309 oppure al primo Concilio di Ravenna del gennaio 1311⁴ (4,8).

Tuttavia queste due ipotesi si possono ritenere infondate, sulla base delle considerazioni che verranno appresso esplicitate. Quanto alla prima prospettazione, si può osservare che lo scollamento temporale significativo tra la conclusione del predetto sinodo, convocato a Bologna da Rinaldo da Concorrezzo sul finire dell'anno 1309⁵ (9), e la bolla *Dudum ad eliciendum*, datata 27 giugno 1311, rende questa tesi del tutto improbabile.

Ciò a fortiori, se si considera che la mancanza di documentazione al riguardo non consente di conoscere quali fossero gli argomenti dibattuti in tale sede e le decisioni ivi assunte. Del pari non può essere accolta la seconda prospettazione, in considerazione del contenuto delle lettere inviate dall'arcivescovo di Ravenna da Argenta rispettivamente ai vescovi, agli abati esenti e agli inquisitori della Provincia ravennate (A.A.R. n. 6924) e ai vescovi e al clero suffraganei della medesima (A.A.R. n. 6972) allo scopo di informarli di aver procrastinato al 15 giugno, a Ravenna, il Concilio provinciale già convocato a Bologna per il 1° giugno 1311 (8).

In dette epistole Rinaldo ricordava che, per quanto restava da definire e completare nello stesso Concilio di Ravenna del gennaio 1311, aveva indetto un nuovo Concilio provinciale a Bologna per il primo giugno del medesimo anno, al quale i cavalieri templari della Provincia ravennate avrebbero dovuto presenziare per ascoltare la sentenza di condanna o di assoluzione. Ciò dimostra che nel primo Concilio che si tenne a Ravenna dal 13 al 15 gennaio 1311 (10) non si esaurì la trattazione delle questioni attinenti ai templari, che anzi furono ivi affrontate solo marginalmente ed incidentalmente, in guisa da rendersi all'uopo necessaria una seconda riunione dei padri conciliari.

Stando così le cose, appare molto verosimile che la "fuga di notizie" si riferisca agli atti del secondo Concilio ravennate, che si svolse nella stessa città dal 17 al 21 giugno 1311.

Nella seduta del 17 giugno, infatti, secondo quanto ci riferisce il Rossi, alla domanda se i templari dovessero essere sottoposti a tortura (*an dandi essent in quaestionem*,

responderunt non dandos), (i padri conciliari) risposero negativamente; gli inquisitori domenicani Nicolò e Giovanni si pronunziarono invece a favore della tortura (*Nicolaus tamen et Joannes Domenicani in haereticos quaesitores, dandos esse dixerunt*)⁶ (11).

Nella riunione successiva del 18 giugno 1311 la tortura venne aborrita e non riconosciuta come valido strumento di acquisizione probatoria; inoltre si chiari il significato dei termini "innocente" e "relapso", troppo spesso utilizzati impropriamente nei procedimenti della Santa Inquisizione: *Intelligi innocentes debere, qui metu tormentorum confessi fuissent, si deinde eam confessionem revocassent; aut revocare huiusmodi tormentorum metu, ne inferrentur nova, non fuissent ausi; dum tamen id constaret* (si devono considerare innocenti coloro che hanno confessato per timore della tortura, se in seguito hanno ritrattato le loro confessioni o anche coloro che hanno avuto il coraggio di ritrattare per paura delle torture o per timore di nuovi supplizi; sempre ch  il fatto sia stabilito)⁷ (4).

Alla luce di queste coraggiose e sorprendenti affermazioni giuridiche, del tutto innovative rispetto alla prassi inquisitoria del tempo, appare dunque credibile che un forte allarmismo avesse pervaso gli animi "conservatori" degli inquisitori domenicani, i quali pensarono bene di avvisare il papa in anticipo, rispetto alla conclusione del Concilio, di quanto stava accadendo nella Provincia ecclesiastica ravennate.

Illegale fu la reiterata sottoposizione a procedimento inquisitorio di fra' Jacopo da Pigazzano a Lucca il 24 ottobre 1312, dopo che lo stesso frate era gi  stato processato a Ravenna nell'ambito del Concilio provinciale ivi convocato nel giugno 1311 e deferito a purgazione canonica volontaria presso il vescovo della propria diocesi di appartenenza (Piacenza). Jacopo da Pigazzano, cavaliere piacentino, aveva ricoperto in precedenza l'incarico di precettore dell'importante insediamento di S. Maria del Tempio a Milano⁸ (12). Compare poi nel novero dei sette cavalieri piacentini processati a Ravenna. Questo dato si ricava non solo dalla preziosa narrazione del Rossi, che ci ha tramandato il nome di quest'ultimi (Raimondo e Giacomo Fontana, Mauro, Jacopo, Alberto e Guglielmo da Pigazzano, Pietro Caccia)⁹ (4), ma anche dal verbale di purgazione di essi vergato a Piacenza il 5 luglio 1311. In tale raro documento si rinviene la seguente dicitura: *hec sunt purgationes frati Raymundo de Fontana, frati Iacopo de Fontana, frati Mauro de Pigazanno, frati Jacopo de Pigazanno, frati Alberto de Pigazzano, frati Guglielmo de (Pigazzano et frati) Petro Cazie* ricevute da Guidotto degli Arcelli da Brescia prevosto di S. Pietro in Oliveto, Vicario di Ugo, vescovo di Piacenza, per mandato dell'arcivescovo

di Ravenna Rinaldo¹⁰ (3, 8-9).

L'autorevole studioso Renzo Caravita ha rilevato che la pergamena in questione non è completa, difettando la successiva parte del verbale contenente le purgazioni di Jacopo, Alberto e Guglielmo da Pigazzano e di Pietro Caccia unitamente alle dichiarazioni dei rispettivi compurganti (13). Tale tesi si fonda, secondo lo storico ravennate, su elementi precisi e concordati: l'assenza della dichiarazione finale del notaio della curia piacentina (Egidio Croso); il medesimo ordine con cui vengono menzionati i sette frati piacentini inquisiti a Ravenna e comparsi poi a Piacenza per espletare l'incombente canonico della Purgazione; l'ordine di purgazione riportato all'inizio della pergamena suddetta datata 5 luglio 1311; la lunghezza costante dei tre processi di purgazione ivi contenuti (circa 20 righe) afferenti ai frati Raimondo e Giacomo Fontana e Mauro da Pigazzano; l'integrità del foglio nella sua parte inferiore.

Da ciò Renzo Caravita ha tratto la conclusione che dovesse esservi un secondo foglio pergameneo, oggi perduto, ad integrazione di quello conservato presso l'Archivio arcivescovile di Ravenna, contenente le purgazioni degli altri quattro frati sopramenzionati, tra cui Jacopo da Pigazzano (13). Benché non possediamo il verbale di purgazione di quest'ultimo, sappiamo che lo stesso espletò detto incombenza a Piacenza presumibilmente il 5 luglio 1311. Il predetto documento è chiaro sul punto: "queste sono le purgazioni deferite ai frati dell'Ordine Gerosolomitano della Milizia del Tempio...", tra cui compare Jacopo da Pigazzano (3). Inoltre già nel Concilio ravennate del giugno 1311, ove si sa per certo che non si utilizzò la tortura, tutti i frati piacentini (compreso fra' Jacopo) avevano respinto tutti gli addebiti, contestando fermamente anche i rilievi che venivano loro mossi dai testimoni a carico¹¹ (4).

Assumendo come parametro i verbali di purgazione di Raimondo, Giacomo Fontana e Mauro da Pigazzano, si può ipotizzare che a Piacenza il successivo 5 luglio 1311 Jacopo fosse interrogato su 16 principali capi di accusa, tesi ad accorpate e sintetizzare negli intendimenti di Rinaldo da Concorrezzo gli 88 articoli previsti dalla Bolla *Faciens Misericordiam* del 12 agosto 1308 per le inquisizioni dei singoli templari¹² (3, 8-9). Egli quindi verosimilmente prestò giuramento sulla propria ortodossia e sulla integrità della propria condotta morale pregressa, dichiarando di non aver mai commesso i crimini di cui gli veniva data lettura. Le sue dichiarazioni furono poi avallate, con ogni probabilità, da almeno dodici testimoni compurganti, in conformità a quanto avvenne per le altre purgazioni documentate a Piacenza (3).

Successivamente Jacopo da Pigazzano fu processato nuovamente a Lucca da una diversa commissione inquisitoria, composta da Giovanni (arcivescovo di Pisa), Antonio (vescovo di Firenze) e dal canonico veronese Pietro Giudice. Il processo si svolse nel palazzo episcopale della stessa città in data 24 ottobre 1312 (*Die XXIII octoberis, decime indictione, Luce in palatio episcopali*), come risulta dal *Codex Vaticanus* 4011 pubblicato da Monsignor Telesforo Bini nel 1845 (14). Tale documento è costituito da una relazione sintetica del processo ai templari a Firenze e Lucca, destinata al papa e vergata in originale dal notaio della commissione predetta, che era competente per i territori della Toscana e della Lombardia (*inquisitores contra Ordinem Militie Templi ierosolomitani et singulares personas in partibus Lombardie et Tuscie*). I capi d'accusa su cui Jacopo da Pigazzano fu chiamato a rispondere, furono più di 124 (*super CXXVIII... et reliquis omnibus articulis ultimis*), parte riguardanti l'Ordine in generale, parte concernenti le singole persone (*dixit in confessione de se facta super articulis contra singulares personas*¹³).

Sorprendentemente, in questo nuovo processo, Jacopo da Pigazzano, con ogni probabilità catturato nella diocesi di origine o di residenza (*Placentine dioc.*) o durante un suo soggiorno in Toscana dagli emissari della predetta commissione inquisitoria, confermò la fondatezza dei principali capi d'imputazione. Più segnatamente, dichiarò di aver visto altri confratelli sputare sulla croce e rinnegare Cristo, la Vergine Maria e i santi durante molti capitoli provinciali, nel corso dei quali egli stesso, per sua esplicita ammissione, compì il gesto blasfemo dello sputo sulla croce. Disse inoltre di aver visto delle teste nella Provincia di Lombardia, a Bologna. Aggiunse che una di dette teste aveva una sola faccia con sembianze umane, barba corta e fluenti riccioli neri (*et dixit quod dictum caput habebat faciem unam tantum humanam capillos nigros et crispas et barbam modicam*), con collo e gola all'apparenza dorata. Più segnatamente dichiarò di aver visto con i suoi occhi, nei predetti capitoli provinciali, i frati ivi riuniti adorare questa testa e confessò di averla venerata lui stesso¹⁴.

È lecito chiedersi che cosa spinse fra' Jacopo da Pigazzano a mutare radicalmente versione rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nel processo di Ravenna e nella sua purgazione avvenuta a Piacenza. La risposta va ritrovata nella circostanza che il cavaliere templare fu con ogni probabilità torturato o minacciato di tortura. Né l'espressione *sine coactione aliqua vel tormentis* contenuta nella relazione sintetica dei processi ai templari a Firenze e Lucca confligge con tale prospettazione, dal momento che, come acutamente osserva lo storico H.C. Lea, essa costituiva una mera formula di rito (15).

Tale locuzione celava quasi sempre l'utilizzo di metodi coercitivi sul piano sia fisico, che psicologico. Di certo, infatti, le deposizioni rese sotto tortura erano considerate irrilevanti se non confermate "spontaneamente" dopo ventiquattro ore dal termine della seduta in cui venivano inflitti i tormenti. A questo riguardo lo storico Davidshon osservava: "com'è naturale le deposizioni erano assolutamente spontanee perché poco prima gli interrogati erano stati tolti dalla corda che minacciava di romper loro le ossa, e per certo il notaio nulla era obbligato ad annotare a protocollo circa il loro timore di venir riappesi alla corda se non avessero reso le testimonianze desiderate" (16).

Del resto, dalla parte finale della relazione sui processi ai templari in Toscana emerge incidenter tantum che, in precedenza, era stato inviato al papa un resoconto contenente le deposizioni di altri sette confratelli, alcuni adibiti a mansioni subalterne (*aliqui ad sola servitia seu rusticaria opera deputati*), altri entrati da poco nell'Ordine (*aliqui propter sui novitatem in Ordine*), i quali, per essersi dichiarati all'oscuro dei fatti, furono torturati (*de septem aliis fratribus dicti ordinis, responsiones seu negationes eorum super premissis articulis non curavimus interserere relationi presenti cum ... secreta ipsa dicti ordinis verisimiliter potuerint ignorare, licet debito modo servato, eosdem exposuerimus coationibus et tormentis*) (14). La tortura, quindi, non fu estranea ai processi toscani, come quest'ultimo dato inequivocabilmente comprova.

Ciò che comunque si rileva sotto il profilo dell'illegalità in tali procedimenti è rappresentato dalla violazione del principio giuridico del *NE BIS IN IDEM* di romanistica memoria, secondo cui, a salvaguardia della persona già giudicata, era preclusa una nuova sottoposizione a provvedimento criminale o inquisitorio per i medesimi fatti, pur se diversamente considerati per titolo, grado e circostanze. Tale principio, che riemerge e si consolida con la rinascita del Diritto romano ad opera dei legisti nel Medio Evo, è stato del tutto disatteso nel singolo caso di Jacopo da Pigazzano, se si considera che lo stesso si era precedentemente purgato a Piacenza con l'avallo di numerosi testimoni, professando la propria innocenza.

Il grande inquisitore medioevale Nicola Eymerich è molto chiaro e lapidario sul punto: "se l'accusato ha contro di sé la *vox populi*, senza che si possa tuttavia provare che la sua reputazione di eretico è meritata, non resta che produrre dei testimoni a discarico, *compurgatores*, della stessa condizione sociale e provenienti dal suo luogo di residenza abituale; costoro, conoscendolo da lungo tempo, verranno a giurare che quello non è eretico. Se il loro numero corrisponde al numero richiesto, l'accusato è rilasciato" (17).

NOTE

- ¹ Di regola, ogni procedimento inquisitorio era segreto in conformità a quanto prescritto da papa Bonifacio VIII (1294-1303) in una bolla inserita nel Sesto: *Concedimus quod in inquisitionis haereticarum pravitatis negotio procedi possit simpliciter et de plano et absque advocatorum ac iudiciorum strepitu ac figura* (Concediamo che nell'esercizio del magistero inquisitorio contro l'eresia si possa procedere direttamente senza il clamore e l'apparato degli avvocati e dei dibattimenti).
- ² Rinaldo da Concorrezzo, in qualità di inquisitore contro l'Ordine del Tempio e i suoi singoli componenti, aveva giurisdizione sulla Lombardia, Toscana, Marca Trevigiana e Istria (cfr. pergamena conservata presso l'Archivio Arcivescovile ravennate, A.A.R., censita col n. 7005). Sulla figura di Rinaldo da Concorrezzo, arcivescovo di Ravenna (1303-1321) vd. Montanari G.
- ³ C.f.r. la *Tabula Peutingeriana* (IV sec. d.C., a noi pervenuta tramite una copia medioevale conservata nelle Oesterreichische Nationalbibliothek di Vienna) pubblicata da MILLER K. 1916, *Itineraria Romana*, Stuttgart. Trattasi di una rarissima e pregevole mappa del "mondo" allora conosciuto, contenente la rappresentazione del sistema viario romano, con l'indicazione delle stazioni di sosta e il calcolo della distanze per scopi militari.
- ⁴ Queste due ipotesi sono state avanzate in chiave dubitativa ed eventuale in CARAVITA R. 1964, *Rinaldo da Concorrezzo, arcivescovo di Ravenna (1303-1321) al tempo di Dante*, Firenze, Leo S. Olschki Ed., 157, nota 2, il quale però sembra optare per la tesi seguita nel testo, pag. 149.
- ⁵ In TARLAZZI A. 1869, *Osservazioni all'appendice ai monumenti ravennati dei secoli di mezzo del Conte Marco Fantuzzi*, Ravenna, vol. I, 510, nota a, si osserva che dall'aversi certezza che il 10 ottobre di detto anno (1309) in Cesena nominavansi i procuratori a quel Concilio (RUBEUS, Op. cit., VI, 512) è da argomentarsi che (esso) accadesse negli ultimi mesi del 1309, A.A.R. 9290.
- ⁶ Il presente dato testuale denuncia il movente di questa illegalità, che si aggiunge ad altre numerose che inficiarono la validità degli altri procedimenti contro i templari. Per un'ampia trattazione delle illegalità si veda RAFFI M. 1997, *Apologia dei Cavalieri Templari*, Rimini, Guaraldi, 67 e segg.
- ⁷ RUBEUS, Op. cit., VI, 525.
- ⁸ Si veda in COLOMBO A. 1926, *I Gerosolomitani e i Templari a Milano e Via della Commenda*, "Archivio Storico Lombardo", 13 (2), 218, il documento n. 6 datato 16 ottobre 1304, dal quale risulta che frate Cristiano Disperti operò una permuta con frate Jacopo da Pigazzano, all'epoca precettore della casa di S. Maria del Tempio di Milano, di alcuni terreni, edifici, acque e diritti accessori.
- Sin dal 1300, Uguccone da Vercelli, Gran Precettore templare della Provincia d'Italia e Lombardia,

aveva autorizzato per via epistolare il precettore della domus milanese a stipulare detto negozio giuridico (ibidem).

Da un documento recante la data 29 settembre 1291 si evince inoltre che fra' Jacopo da Pigazzano aveva ricoperto anche la carica di precettore della Mansione di Montesordo, nei pressi di Cermenate, dedicata ai S.S. Biagio, Leonardo e Margherita e ubicata lungo la strada di collegamento tra Como e Milano (cfr. COLOMBO, Op. cit., 217).

⁹ RUBEUS, Op. cit., VI, 525.

¹⁰ A.A.R. 9715 citato; si veda anche CARAVITA, Op. cit., Appendice documentaria, IL, 298-307.

¹¹ RUBEUS, Op. cit., VI, 525.

¹² TARLAZZI, Op. cit., 479-481; A.A.R. n. 4766; in A.A.R. n. 9715 cit., così come ricomposto da R. Caravita (A.A.R. n. 9715, 4071, 9716), cfr. la lettera introduttiva in CARAVITA R. 1964, *Rinaldo da Concorrezzo, arcivescovo di Ravenna (1303-1321) al tempo di Dante*, Firenze, Leo S. Olschki Ed.

¹³ BINI, Op. cit., 495.

¹⁴ BINI, Op. cit., 497.

BIBLIOGRAFIA

- 1) *Corpus iuris Canonici*, Sextus, V, II, 20.
- 2) MONTANARI G. 1993, *Istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa nella diocesi di Ravenna*, in *Storia di Ravenna, III, Dal Mille all'età della Signoria Polentana*, A. VASINA (ed.), Venezia, 272-274 con bibliografia.
- 3) A.A.R. 9715, frammenti ricomposti dallo storico Renzo Caravita: A.A.R. n. 9715, 4071, 9716.
- 4) RUBEUS 1589, *Historiarum ravennatum libri decem, hac altera editione libro undecimo aucti*. Venezia, VI, 525. Cfr. CARAVITA R. 1992, *Rinaldo da Concorrezzo arcivescovo di Ravenna e il processo dei Templari (1308-1311)*, in *I Templari tra mito e storia*, R. CARAVITA (ed.), Ravenna, 95-147; MONTANARI, *Istituzioni ecclesiastiche*, cit., pp. 313-314.
- 5) *Bolla Dudum ad eliciendum*, in GOTTARDI D. 1790, *Memorie storiche di S. Rainaldo da Concorreggio, arcivescovo di Ravenna con un'appendice di documenti*, Verona, doc. XXV, 169-170.
- 6) MILLER K. 1916, *Tabula Peutingeriana*, in *Itineraria Romana*.

- 7) STOPANI R. 1988, *La Via Francigena, una strada europea nell'Italia del Medioevo*, Firenze, Le Lettere.
- 8) CARAVITA R. 1964, *Rinaldo da Concorrezzo, arcivescovo di Ravenna (1303-1321) al tempo di Dante*, Leo S. Olschki Ed., 157, nota 2.
- 9) TARLAZZI A. 1869, *Osservazioni all'appendice ai monumenti ravennati dei secoli di mezzo del Conte Marco Fantuzzi*, Ravenna, vol. I, 510, nota a.
- 10) CARAVITA R. 2000, *Il primo dei due Concili provinciali ravennati sui Templari*, in *Atti del XVII Convegno di Ricerche Templari (Abbazia di Chiaravalle Milanese, 11-12 settembre 1999)*, L.A.R.T.I. (ed.), Ed. Penne e Papiri, 79-93.
- 11) RAFFI M. 1997, *Apologia dei Cavalieri Templari*, Guaraldi, 67 e segg.
- 12) COLOMBO A. 1926, *I Gerosolomitani e i Templari a Milano e Via della Commenda*, "Archivio Storico Lombardo", 13 (2), 218.
- 13) CARAVITA R. 1998, *La "Purgazione" nel processo inquisitorio: il caso dei Templari processati a Ravenna*, in *Atti del XV Convegno di ricerche Templari (Castrocaro Terme, 6-7 settembre 1997)*, L.A.R.T.I. (ed.), Ed. Penne e Papiri, 20-24.
- 14) BINI Mons. Telesforo 1845, *Dei Tempieri e del loro processo in Toscana*, "Atti della Reale Accademia Lucchese", XIII, 469-501.
- 15) LEA H.C. 1982, *Il Processo ai Templari e altri roghi*, Celuc Ed., 61.
- 16) DAVINDSHON R. 1956, *Storia di Firenze*, trad. it. Firenze, vol. VII.
- 17) EYMERICH N. 1578, *Directorium inquisitorum cum commentariis penae (1376)*, Roma, 474.

RIASSUNTO

Si producono e si discutono criticamente indizi documentali precisi e concordanti atti a provare illegalità imputabili a procedimenti giudiziari italiani contro i Templari. In particolare l'autore identifica casi di violazione del principio di segretezza che informava il procedimento inquisitorio medievale e casi di violazione del principio giuridico del *ne bis in idem*, di romanistica memoria che riemerge e si consolida con la rinascita del Diritto romano ad opera dei legisti nel Medio Evo. Secondo questo, a salvaguardia della persona già giudicata, era preclusa una nuova sottoposizione a provvedimento criminale o inquisitorio per i medesimi fatti, pur se diversamente considerati per titolo, grado e circostanze.

ABSTRACT

The paper is a critical presentation and discussion of documentation demonstrating illegal elements in Italian judicial proceedings against the Templars; in particular the author identifies cases of violation of the confidentiality principle typical of the Medieval investigation procedure as well as cases of violation of the legal principle known as *ne bis in idem* which originated in Roman times but emerged again and became consolidated with the rediscovery of Roman law during the Middle Ages to safeguard people who had been acquitted. The latter could not be subject to another criminal or investigation proceeding for the same facts, even if considered differently in terms of title, degree and circumstances.

RÉSUMÉ

Des indices documentaires précis et concordants sont produits et discutés susceptibles de prouver des illégalités imputables à des procédures judiciaires italiennes contre les Templiers, en particulier l'auteur identifie des cas de violation du principe de secret qui présidait à la procédure inquisitoriale du Moyen Age et des cas de violation du principe juridique du *ne bis in idem*, nous rappelant la civilisation romaine qui réapparaît et s'affermi avec le renouveau du Droit romain au Moyen Age grâce aux légistes, suivant ce principe, pour la sauvegarde de la personne déjà jugée, il était interdit de soumettre quelqu'un à des dispositions criminelles ou inquisitoriales pour les mêmes actions, même si elles étaient considérées autrement pour titre, degré et circonstances.

ZUSAMMENFASSUNG

Es werden präzise und miteinander übereinstimmende Indizien aus Dokumenten vorgelegt als Beweise von Unrechtmäßigkeiten, die in italienischen Gerichtsverfahren gegen die Templer begangen worden sind, und es wird darüber kritisch diskutiert. Der Autor stellt insbesondere Fälle fest, in denen das Geheimhaltungsprinzip des mittelalterlichen Inquisitionsverfahrens verletzt wurde sowie Fälle von Verletzung des Rechtsgrundsatzes "Ne bis in idem", der aus der römischen Tradition herrührt und im Mittelalter vom Gesetzgeber mit der Wiedereinführung des Römischen Rechts gefestigt wird, wonach zum Schutze des bereits Verurteilten ein neues Straf- oder Inquisitions-Verfahren in der gleichen Sache unzulässig war, auch wenn es unter anderem Titel, Grad und aus anderen Umständen vorgetragen wurde.

RESUMEN

Se producen y luego se discuten con ojo crítico indicios documentales claros y concordantes, aptos a probar ilegalidades imputables a procedimientos judiciales italianos contra los Templarios; en particular, el autor identifica asuntos de violación del valor del secreto que amoldaba el procedimiento judicial medieval, y también asuntos de violación del principio judicial *ne bis in idem*, de costumbre romanista, que emerge y se consolida por la recuperación del Derecho romano gracias a juristas de la edad media. En esta temporada era costumbre, para salvaguardar la persona ya juzgada, impedir de someterse de nuevo a sanciones criminales o judiciales por los mismos hechos, aunque estimados diferentes por título, instancia y circunstancias.